

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

CONVENZIONE
FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ DI PEDIATRIA E
NEONATOLOGIA PRESSO L'OSPEDALE DI RIETI

TRA

La ASL di Rieti, C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo, 42, nella persona del Commissario Straordinario, Dott. Mauro Maccari agli effetti del presente atto domiciliato in Rieti Via del Terminillo n. 42

E

L'Ospedale Cristo Re, P.I. 11588991007, con sede legale in Roma, Viale Carso, n. 44 - 00195 Roma, in persona del Legale Rappresentante, il Direttore Generale, Dr. Massimo Miraglia, per la sua carica domiciliato presso la sede legale dell'Azienda;

PREMESSO CHE:

- è in essere a far data dal 23/12/2019 una convenzione trimestrale tra la ASL di Rieti e l'Ospedale Cristo Re finalizzata all'acquisito di prestazioni di pediatria e neonatologia, stante la necessità di garantire la funzionalità del Punto Nascita dell'Ospedale di Rieti, da ultimo rinnovata fino al 30/06/2024;
- con nota prot. n. 36297 del 20.05.2024 la ASL di Rieti, considerato il permanere delle esigenze assistenziali, ha richiesto all'Ospedale Cristo Re il rinnovo annuale della convenzione stessa;
- con nota del 20.05.2025, acquisita al prot. ASL Rieti 36518 del 20.05.2024 - l'Ospedale Cristo Re ha accordato la propria disponibilità alla prosecuzione del rapporto fino al 30/06/2025;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Tipologia di prestazioni

L'Ospedale Cristo Re si impegna a rendere, per il tramite dei propri Medici pediatri specialisti in neonatologia resisi disponibili, prestazioni di pediatria e neonatologia presso la U.O.S.D. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Rieti.

ART. 3

Condizioni generali

Le prestazioni professionali affidate ai Dirigenti Medici saranno da questi espletate alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 15 quinquies, comma 2, punto C del D. Lgs. n. 502/92 e dall'art. 117, comma 2, CCNL dell'Area Sanità triennio 2016/2018 e, pertanto, al di fuori del normale orario di servizio dell'Azienda di appartenenza e compatibilmente con le esigenze di servizio, così come previsto dal CCNL e dalla normativa applicabile in materia.

ART. 4

Modalità di svolgimento delle attività

L'attività oggetto della presente convenzione consiste nell'assicurare attività specialistica di pediatria e neonatologia presso la U.O.S.D. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Rieti, con un impegno mensile n. 6 turni della durata di 12 ore cadauno.

Le parti si impegnano a rispettare quanto disposto dal D. Lgs. n. 66/2003 in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, con particolare riferimento all'art. 7 (riposo giornaliero).

ART. 5

Compensi

La ASL di Rieti, per l'attività prevista dal presente accordo, si impegna a corrispondere un compenso orario di € 60,00 (sessanta/00) oltre IRAP (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18 D.P.R. n. 633/72 in quanto prestazioni sanitarie), oltre ad un rimborso forfetario di € 100,00 (cento/00) /accesso.

ART. 6

Trattamento dati personali

Le parti si impegnano a garantire la confidenzialità e la riservatezza dei dati trattati durante l'esecuzione della convenzione.

Le parti si impegnano ad eseguire il Servizio oggetto della convenzione, nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Si richiamano integralmente i contenuti di cui all'Atto di nomina dell'Ospedale Cristo Re quale Responsabile esterno del trattamento dei dati, la cui validità si intende estesa al presente atto di proroga.

ART. 7

Aspetti assicurativi

L'Ospedale Cristo Re provvederà alla copertura assicurativa dei dirigenti medici per i danni eventualmente subiti nell'espletamento dell'attività e per i danni eventualmente causati a terzi nell'espletamento dell'attività medesima.

La ASL di Rieti si assumerà la responsabilità per i rischi a danni causati a terzi/utenti derivanti dai propri impianti e/o attrezzature.

ART. 8

Pagamenti

La ASL di Rieti provvederà a versare, tramite bonifico bancario, le somme spettanti all'Ospedale Cristo Re sul c/c bancario IT73 0056 9603 2270 0000 3609 X44, previa emissione di fattura da parte dell'Ospedale medesimo, in base al riepilogo mensile delle prestazioni rimesso dal Responsabile della U.O.S.D. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Rieti, con la validazione del Responsabile U.O.C. Direzione Medica Ospedaliera dell'Ospedale di Rieti.

ART. 9

Durata

La presente convenzione ha durata dal 01/07/2024 e fino al 30/06/2025, fatta salva la possibilità delle parti di recedere prima della scadenza prevista mediante PEC da inviarsi almeno 15 giorni prima della cessazione.

ART. 10

Controversie

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione del presente atto, il Foro competente ed esclusivo sarà quello di Rieti.

ART. 11

Aspetti fiscali

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese della eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rieti, li _____

Azienda Sanitaria Locale Rieti
Il Commissario Straordinario
Dott. Mauro Maccari

FIRMATO DIGITALMENTE

Ospedale Cristo Re
Il Direttore Generale
Dr. Massimo Miraglia

FIRMATO DIGITALMENTE